



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Area Amministrativa



CAPITOLATO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(A.S.2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023)

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli studenti frequentanti la Scuola d'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di 1° presenti nel Comune di Castiglione d'Orcia secondo gli itinerari allegati A-B) che costituiscono parte integrante del presente capitolato.

Per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico sono richiesti, ai sensi della normativa vigente (D.M. Trasporti 31.01.1977 e ss.mm.ii.), i seguenti mezzi suddivisi:

- n.5 mezzi con le seguenti caratteristiche:
 - ✓ 1 mezzo min 16 posti - max 26 posti + accompagnatore
 - ✓ 1 mezzo min 19 posti - max 25 posti + accompagnatore
 - ✓ 1 mezzo min 19 posti - max 28 posti + accompagnatore
 - ✓ 1 mezzo (con pedana per trasporto disabili) min 13 posti - max 20 posti + accompagnatore
 - ✓ 1 mezzo idoneo al raggiungimento di località con strada a breccia con punti di elevata pendenza con massimo 8 posti + l'accompagnatore;

La ditta dovrà possedere i mezzi sopra descritti e svolgere il servizio con regolarità e continuità e assicurare almeno 1 mezzo da impiegarsi per eventuali sostituzioni temporanee per avaria o altre cause tecniche dei mezzi normalmente in uso. Qualora si renda necessaria la sostituzione permanente, il nuovo mezzo dovrà avere capienza e caratteristiche qualitativamente uguali o superiori a quelle del mezzo sostituito e dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.

I mezzi dovranno assicurare i seguenti requisiti:

- Almeno il 50% dei mezzi impiegati nel servizio dovrà avere la seguente caratteristica: Minimo Euro 3 EEV;
- Almeno uno dei mezzi sopra descritti deve essere omologato per trasporto disabili.

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi. L'affidatario si impegna a garantire la sostituzione dei sopra indicati mezzi in caso di guasto o non funzionamento degli stessi, con mezzi adeguati e capienti alle esigenze del servizio, comprese conseguenti dalle variazioni del numero di studenti da trasportare. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione dell'affidamento e l'applicazione di una penale pari al 25% dell'importo scritto a contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale la Ditta

- potrà mettere a disposizione proprio personale per servizio di accompagnamento e vigilanza su scuolabus;
- potrà mettere a disposizione mezzi e personale per servizio navetta c.d. "autobus a porte aperte".

Le modalità di svolgimento dei servizi sopra descritti e gli eventuali costi verranno quantificati separatamente dal presente affidamento.

Art.2 - Durata e decorrenza

La gestione del servizio avrà durata secondo quanto stabilito dai calendari scolastici anni 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023 rinnovabile per ulteriori mesi sei (art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Il servizio dovrà essere garantito indicativamente dal lunedì al sabato di ogni settimana per i giorni di effettivo funzionamento delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I ^ grado, escluse le festività previste dal calendario scolastico. E' comunque in facoltà dell'Amministrazione di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per tipologia di percorso. Inoltre, all'occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale, i percorsi potranno essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell'utenza.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

Art.3 - Valore dell'affidamento

Il valore dell'affidamento, senza tenere conto del ribasso offerto in sede di offerta, può presumersi in circa € 444.600,00 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi (gli oneri di sicurezza sono stati valutati e stimati in euro 0 (zero) risultante da: 65.000 km annui*4 anni prezzo a km € 1,71 - CIG 803824057D).

Il Servizio è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale. L'affidatario s'impegna, alla scadenza dell'affidamento e dietro richiesta, a presentare un dettagliato rendiconto dei chilometri effettivamente percorsi.

Detto importo è da intendersi comunque non impegnativo in quanto non definitivo. L'importo definitivo sarà determinato dalle effettive forniture.

Art.4- Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio di cui all'art.1 è svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni, nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dal presente capitolato e disciplinare di gara.

I giorni di chiusura delle scuole a seguito di vacanze ordinarie o riconosciute come tali dall'autorità scolastica o conseguenti ad eventi particolari (scioperi del pubblico impiego, consultazioni elettorali, lutti nazionali, ecc.) saranno tempestivamente comunicati dall'ufficio Istruzione.

Al servizio di trasporto potranno accedere esclusivamente i bambini iscritti alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I ^ grado iscritti alle scuole con sede nel Comune di Castiglione d'Orcia.

Nel caso in cui l'Amministrazione chieda di non svolgere il servizio di trasporto scolastico per motivi non imputabili alla Ditta ma per cause di forza maggiore (a titolo indicativo e non esaustivo: neve, frane, calamità naturali, fenomeni atmosferici di particolare gravità o in generale eventi non prevedibili), questa non ha diritto ad alcun compenso. In tali casi la sospensione del servizio è comunicata, possibilmente, con almeno 3 ore di anticipo.

Art.5- Obblighi dell'affidatario del servizio

La Ditta deve possedere e mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e a comunicare, prima dell'inizio dei servizi, i nominativi delle persone adibite alla guida nonché le eventuali successive variazioni.

Qualora in corso di affidamento siano revocati o scadano la documentazione o i titoli abilitanti all'esercizio di trasporto di persone, il contratto si risolve di diritto ed è applicabile una sanzione pari al 20% del valore del contratto stesso.

La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile, di cui deve essere fornita copia all' Ufficio Comunale competente entro 15 giorni dal rilascio.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'atto di affidamento, la Ditta deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina vigente, con l'obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

Su richiesta dell'Amministrazione l'affidatario è tenuto ad effettuare una prova dei percorsi assegnati prima dell'inizio del servizio, per verificare i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade.

La Ditta è tenuta a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli eventuali incidenti verificatesi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuta altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.

Art.6- Continuità del servizio

L'affidatario assicura la continuità del servizio, salvo quanto previsto nell'art. 4, vale a dire nelle ipotesi di sospensione ufficiale del servizio disposta dall'Amministrazione Comunale.

In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, la Ditta deve avvisare immediatamente, senza alcuno indugio, i competenti uffici comunali e provvedere all'immediata sostituzione del mezzo guasto. In mancanza non è corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 18.

Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. Potranno verificarsi sospensioni del servizio per motivi contingenti e urgenti (es. guasti agli impianti delle scuole, emergenza neve, ecc.), che saranno comunicate alla ditta appaltatrice con almeno un giorno di anticipo e, comunque, non appena a conoscenza dell'emergenza. I servizi richiesti dovranno essere svolti senza interruzione, fatto salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e fuori dal controllo dell'impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza nell'esecuzione del servizio. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità od onere alcuno per il Comune e dovranno essere comunicate dall'impresa con la massima celerità, fermo restando che nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.

Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) se superiori a 15' sugli orari previsti devono essere comunicati all'ente e direttamente alle famiglie tramite comunicazione telefonica (gli elenchi dei recapiti verranno forniti da ciascun Comune alla ditta affidataria in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico).

Art.7- Orari e percorsi

Il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato secondo gli orari ed itinerari stabiliti di cui agli allegati A-B).

Solo nel caso in cui gli alunni risultino residenti in zone del territorio che non possono essere raggiunte dai mezzi per condizioni oggettive quali inaccessibilità e/o inidoneità della viabilità, verranno individuati

dall'ufficio preposto dei luoghi di raccolta, dove i genitori, negli orari concordati, affideranno, consegneranno e riprenderanno gli alunni dai conducenti dei mezzi.

E' fatto assoluto divieto di apportare variazioni all'orario e al percorso assegnato se non espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali. E' fatto altresì divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nei percorsi concordati o di apportare modifiche ad orari e percorsi.

La violazione di detti divieti comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 18.

Art.8- Personale

Il servizio deve essere effettuato con personale in possesso dei requisiti richiesti di idoneità dalle vigenti disposizioni di legge (*attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs 395/2000 e successivo D.M. Trasporti 161/2005 o equivalente titolo comunitario*).

L'Affidatario si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi ed in ogni caso nel rispetto della contrattazione di comparto applicabile.

Art.9 - Norme comportamentali

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve osservare le seguenti prescrizioni:

- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza
- Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata. Le modalità di riconsegna degli alunni, in caso di assenza di genitore o persona adulta debitamente autorizzata, saranno comunicate alla Ditta prima dell'effettivo inizio del servizio dal responsabile del settore amministrativo/finanziario;
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto;
- Tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
- Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sul mezzo;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- Effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia e dei portatori di handicap solo in presenza di accompagnatore messo a disposizione dal soggetto affidatario del servizio di accompagnamento e vigilanza su scuolabus. In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento danni.

Art.10- Sostituzione del personale

Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista che a suo esclusivo giudizio, ancorché debitamente motivato, risulti non idoneo sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio. In tal caso la Ditta deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18.

Art.11- Caratteristiche tecniche dei mezzi e spese di gestione

Il servizio, compreso quello effettuato con i mezzi per eventuali sostituzioni, deve essere svolto esclusivamente con autoveicoli in regolare possesso dell'affidatario, in regola con le norme sulla circolazione, idonei al tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e pulizia.

Sono a totale carico dell'affidatario le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso: in particolare si assume l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale degli autoveicoli per tutta la durata dell'affidamento.

Art.12- Responsabilità

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle leggi, in particolare il codice della strada, dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi.

L'affidatario si assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune.

Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte, alla responsabilità della Ditta, il Comune si riserva di recedere dall'atto di affidamento. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell'affidatario.

Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico del dell'affidatario qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicati ai sensi dell'art. 8.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si richiama la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

Art. 13 – Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni a cose e/o danni a persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione all'espletamento del servizio è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario gestore del servizio, il quale a garanzia e a copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza per responsabilità RCT, RISCHIO LOCATARIO e RCO (se presenti lavoratori dipendenti e/o parasubordinati), avente le seguenti caratteristiche minime:

SEZIONE RCT – Massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

Condizioni particolari:

- terzi gli utenti "anche fra loro", i loro familiari e qualsiasi altra persona;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- utilizzo di lavoratori interinali (se utilizzati).

SEZIONE RCO (se presente) – Massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per danni a dipendenti col limite per ogni persona di €. 1.000.000,00

Condizioni particolari:

- estensione della garanzia ai "lavoratori parasubordinati" ed alle figure previste dal D.L. 38/2000 e dalla Legge Biagi
- danno biologico
- buona fede INAIL

La richiesta garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l'intera durata contrattuale compresi gli eventuali rinnovi.

La presentazione della richiesta garanzia assicurativa, unitamente alla cauzione di cui al successivo articolo 14 è condizione essenziale per la stipulazione del contratto ed in ogni caso per l'assunzione del servizio.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un garanzia definitiva secondo le modalità e la misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. La cessione del ramo d'azienda non comporta risoluzione del contratto.

Art.16- Modifiche della prestazione

In corso di contratto gli Enti hanno la facoltà di modificare il servizio di trasporto qualora se ne ravvisi la necessità. Di tali modifiche l'affidatario sarà avvisato con almeno cinque giorni di anticipo.

Art.17- Controlli

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio si è svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, alla quale l'affidatario deve rispondere in forma scritta entro il termine massimo di 10 giorni. E' fatto altresì obbligo all'affidatario di esibire tutti gli atti e i documenti di cui le Amministrazioni Comunali facciano richiesta.

Art. 18- Penali

Qualora l'affidatario interrompa il servizio, salvo quanto stabilito dall'art. 6, il Comune è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l'intero costo del servizio alla Ditta inadempiente ed applicando, comunque, una penale di €. 300,00. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a €. 600,00. Il verificarsi di una terza violazione comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al 25% del presente contratto.

Qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o terzi, sarà applicata una penale di €. 600,00. Qualora l'affidatario non proceda alla sostituzione dell'autista ai sensi dell'art. 10 sarà applicata una penale di €. 600,00. Al persistere di tale situazione le Amministrazioni potranno chiedere l'immediata risoluzione del contratto, applicando una penale pari al 25% del valore del contratto.

Qualora, nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata una delle seguenti irregolarità all'affidatario sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €. 600,00:

- Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali;
- Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulta scaduta ed irregolare;
- Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato all'Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP risultino mancanti, scaduti o irregolari;
- Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti;

- Violazione delle prescrizioni dell'art.9 "Norme comportamentali".

Qualora sia accertata una delle seguenti irregolarità all'affidatario sarà addebitata, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €. 300,00:

- Utilizzo di un veicolo di cui non sia stato esibito all'Ufficio Istruzione la copia del libretto di circolazione;
- Utilizzo di un veicolo che non rechi a bordo tutta o parte della documentazione scritta dalla normativa vigente;
- Mancata esibizione entro 20 giorni di atti o documenti richiesti.

La violazione del divieto di cui all'art.13 "Assicurazioni" comporta l'immediata risoluzione dell'atto di affidamento e l'applicazione di una penale pari al 25% del valore del contratto.

Art. 19-Pagamenti

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente previa presentazione di regolari fatture. Nelle fatture dovrà essere indicato sempre il CIG, il periodo di riferimento, il numero dei km effettuati oltre a quanto previsto dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva. Nelle fatture, inoltre, dovrà essere indicato il riferimento allo "Split Payment", ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 20/02/2015, che impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori;

Art. 20- Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni per reiterate inadempienze di cui all'Art. 18 o per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

Art. 21- Spese contrattuali

Le eventuali spese inerenti o consequenziali al presente affidamento, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta affidataria.

Art. 22 - Sottoscrizione Patto integrità

La Ditta affidataria si impegna a sottoscrivere:

- Il "Patto di Integrità" ed essere cosciente che l'accertamento di violazione alle norme del suddetto codice comporta la risoluzione del contratto per colpa;
- Di accettare e di attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di Comportamento" così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di Comportamento" dalla stazione appaltante e essere cosciente che la violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In entrambi i casi allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Infine la Ditta attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n° 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23- Foro competente.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione dell'affidamento è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al tribunale competente per territorio. Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Art. 24 - Proroga Tecnica

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'affidatario del servizio una proroga tecnica del contratto stesso, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'appaltatore si impegna a prorogare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art.25 Risarcimento danni

Il Comune avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore di servizio.

Art. 26 Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione dell'appalto, sarà competente il foro di Siena. Prima di adire al giudizio ordinario, si procede a un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del dirigente responsabile del contratto.

E' ESCLUSO IL RICORSO ALL'ARBITRATO.

Art. 27 Informativa sulla privacy e responsabile del trattamento

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione/contratto, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

L'affidatario con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della presente convenzione.

L'affidatario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.

Art. 28 Lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Ai sensi dell'art. 25 bis del D.lgs. n. 313/2002, introdotto dal del D.lgs. 04/03/2014, n. 39, il datore di lavoro è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 nel caso in cui impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre, n. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Castiglione d'Orcia 24.10.2019

La Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Cristina Catani